



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Affari generali e Polizia provinciale  
Corpo di Polizia Provinciale

### Determinazione numero 390 del 10/03/2023

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI MUNITI DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA, SUI QUALI SI ATTUANO I PIANI DI LIMITAZIONE NUMERICA. SOCIETA' AGRICOLA SORBELLI V. IDDIANO, 38 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).**

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

L'art.19, comma 2 della Legge 11/02/1992 n.157 stabilisce che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica”, alla condizione che il competente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ai sensi dell'art. 28, comma 4 della Legge 06/08/2008 n.133, abbia verificato l'inefficacia di metodi ecologici, esprimendo quindi un parere sulla proposta di controllo avanzata.

La Regione Emilia-Romagna delega alle Province le funzioni di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall'art.16 della Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

I piani di controllo possono essere attivati dalla Provincia, che possono avvalersi per la loro attuazione dei soggetti indicati dell'art. 19, comma 2 della Legge 157/1992, fra i quali i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e come previsto dall'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n.8/1994, da operatori espressamente autorizzati dalla Provincia (c.d. coadiutori), selezionati da appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, nonché da cacciatori di ungulati con metodi selettivi (c.d. selecontrollori) come previsto dalla DGR 1104/2005.

Il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2018/2023 ha tra gli obiettivi prioritari la difesa delle produzioni agricole.

Con diverse Deliberazioni della Giunta regionale sono state approvate nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione, con le quali sono state riassunte ed unificate le procedure di attivazione e le modalità di esecuzione dei piani di controllo. In particolare, le aziende agricole modenesi iscritte all'anagrafe regionale, nelle quali le coltivazioni o l'attività aziendale necessitano l'effettuazione di prevenzione tramite piani di controllo, devono presentare richiesta alla provincia, anche attraverso le Organizzazioni Professionali Agricole,

secondo i modelli prestabiliti, segnalando in particolare le specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione.

La Regione, in tal modo, ha inteso rendere maggiormente incisivi ed efficaci gli interventi di gestione faunistica, permettendo anche l'autodifesa per gli agricoltori sulla specie cinghiale, autorizzando modalità d'intervento rapido ai soli agricoltori e famigliari coadiuvanti, muniti di licenza di caccia; nel dettaglio tale provvedimento prevede che i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, nonché i loro familiari coadiuvanti, preventivamente segnalati, muniti di licenza per l'esercizio venatorio che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ed iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende agricole, come previsto dal comma 2 dell'art. 19 della L. 157/92 previa richiesta all'amministrazione provinciale, possono essere autorizzati ad intervenire in piano di controllo sulla specie Cinghiale, con le squadre di battuta/braccata e gruppi di girata, nonché singolarmente.

Nel caso in cui i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, come sopra specificato, intendano essere autorizzati ad intervenire in piano di controllo sulla specie Cinghiale con le squadre di battuta/braccata e gruppi di girata dovranno essere in possesso dell'abilitazione per cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva.

Qualora invece i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, come sopra specificati, intervengano singolarmente (sia da "altana o appostamento a terra" che "appostamento temporaneo"), per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica connesse allo sparo, dovranno effettuare una prova di tiro, da svolgersi presso una sezione del tiro a segno nazionale.

Per l'ottimizzazione della gestione dei soggetti abilitati al controllo, è necessario fra l'altro che i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, siano registrati nella banca dati del sistema "Tutela Agricoltura ed Ambiente" della Provincia di Modena, mediante specifica richiesta compilata del modello "ALBO COADIUTORI FAUNA SELVATICA-MODULO AGRICOLTORI".

Con DGP n. 36 del 28/01/2014 "Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013" e successive modifiche ed integrazioni, sono state apportate alcune ulteriori modifiche al fine di regolamentare l'attività dei coadiutori in rapporto alla presenza di personale autorizzato per la gestione del cinghiale da altana e per rispondere ad alcune precise richieste provenienti dai coadiutori per facilitare la loro attività e per esigenze di semplificazione amministrativa.

Alla data del 23/02/2023, assunta agli atti con prot. n. 6574 del 23/02/2023, è pervenuta al competente servizio della Provincia di Modena la domanda di SORBELLI AGOSTINO, proprietario / conduttore dei terreni efferenti all'azienda agricola FRANCHINI LAURA - SORBELLI AGOSTINO E FRANCESCA SS, il quale ha mandato disponibilità di partecipare all'effettuazione dei piani di controllo richiedendo l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati al controllo secondo il modello "ALBO COADIUTORI FAUNA SELVATICA-MODULO AGRICOLTORI", così come da allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le condizioni dichiarate sono conformi a quelle previste dalle norme vigenti.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott.ssa Patrizia Gambarini

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare i soggetti di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, in qualità di proprietari o conduttori dei fondi, all'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica;
- 2) che l'autorizzazione di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:
  - **validità:** fino alla permanenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare:
    - I. essere proprietario/conduttore dei terreni su cui si esegue il piano di controllo;
    - II. essere in possesso dei documenti previsti (licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità; assicurazione);
    - III. di aver ottemperato a quanto previsto dalla delibera 36/2014 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'abilitazione alla caccia collettiva al cinghiale e/o alla prova di tiro;
    - IV. piano di controllo in corso di attuazione;
    - V. per la sola specie Cinghiale (oltre ai requisiti di cui ai punti II, III e IV): essere collaboratori familiari, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, di aziende agricole che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, munite di partita IVA attiva ed iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende agricole. In caso di decadenza di anche un solo presupposto, il soggetto non è più abilitato;
  - **territorialità:** ogni soggetto è autorizzato ad operare solo ed esclusivamente nei terreni in proprietà o conduzione afferenti alla/e Azienda/e Agricola/e richiedenti (tramite MOD. DF UNICO) e registrate all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole; relativamente ai collaboratori familiari solo ed esclusivamente nei terreni di proprietà/conduzione del parente titolare dell'impresa per il quale viene formulata specifica richiesta;
  - **specie:** potranno svolgere l'attività di controllo solo sulle specie richieste ed autorizzate dalla Provincia, così come risultante dall'allegato "A19", e per le quali esiste reale rischio di danneggiamento alle colture presenti in azienda;
  - **documenti:** durante l'esecuzione del piano di controllo, il soggetto abilitato dovrà essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, dell'attestazione della ricevuta di assicurazione in corso di validità e del tesserino provinciale di riconoscimento per l'esecuzione dei piani di controllo;
  - **modalità operative:** per l'esecuzione del piano di controllo i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto nelle disposizioni regionali, nella DGP n. 36 del 28/01/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in particolar modo per quanto riguarda le tecniche, periodi e modalità di esecuzione degli interventi di ogni singola specie, nonché gli aspetti quantitativi definiti annualmente; relativamente alle modalità di attuazione del piano di controllo del Cinghiale, vista la particolarità degli interventi e delle armi utilizzate, si rimanda a quanto previsto specificatamente nella disciplina regionale;
  - **sicurezza:** l'attività di controllo deve avvenire nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
- 3) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;

4) di informare che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)